

**Logo della Repubblica Italiana**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

**Parere n.171 /2014**

Composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione **Ciro Valentino**                      **Presidente**

Cons. **Silvano Di Salvo**

Cons. **Tommaso Viciglione**

I Ref. **Rossella Bocci**

I Ref. **Innocenza Zaffina**

Ref. **Francesco Sucameli**

Ref. **Raffaella Miranda**

Ref. **Carla Serbassi**                                      **Relatore**

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2014

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

Vista la nota n. 6263 del 24 marzo 2014, con la quale il sindaco del comune di Montecorvino Pugliano (Sa) chiede il parere di questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 49/2014 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Referendario Carla Serbassi;

#### FATTO

Il Sindaco del comune di Montecorvino Pugliano chiede a questa Corte un parere in merito alla possibilità di *"utilizzare i proventi da alienazione di beni immobili patrimoniali pervenuti all'ente a seguito di confisca per il finanziamento del debito, di natura risarcitoria, derivante dalla sentenza di condanna dell'ente, conclusiva dello stesso procedimento penale che ha determinato la confisca dei beni, in analogia alle disposizioni di cui alla legge n. 228/2012 sulla destinazione dei beni confiscati per mafia al risarcimento delle vittime"*

#### DIRITTO

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz'altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza avanzata dal Sindaco del comune di Mondragone in quanto formulata dall'organo di vertice dell'amministrazione comunale legittimato ad esprimere la volontà dell'ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

In relazione all'ammissibilità del quesito sotto il profilo oggettivo, si rende necessario verificare l'attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della Legge 131/2003) il cui perimetro è stato delineato dall'atto di indirizzo della Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 27 aprile 2004, come precisato con successive deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e n. 54/Contr/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte.

Il quesito posto dall'ente istante, pur se *prima facie* astrattamente riconducibile alla nozione di contabilità pubblica, in quanto riguardante modalità di copertura dei debiti fuori bilancio conseguenti a sentenze di condanna a carico del comune attiene, in realtà, a una complessa vicenda amministrativo-gestionale che ha già in parte esplicitato i suoi effetti nell'ordinamento giuridico, e a questioni strettamente connesse con fatti di attuale gestione concreta e specifica, difettando del tutto dei requisiti di generalità e astrattezza richiesti a questa Corte affinché la stessa possa esprimersi attraverso un parere ai sensi della legge n. 131/2003, come sopra citata.

In particolare, nella fattispecie, il quesito posto tende sostanzialmente alla formulazione di un responso logicamente connesso e direttamente conseguente alla soluzione di prelieve questioni che non possono ritenersi comprese nella nozione di *"contabilità pubblica"*, come delineata nella sopra citata delibera delle Sezioni riunite di questa Corte in sede di controllo (n. 54/Contr/10 del 17 novembre 2010), ove viene precisato, tra l'altro, che *"...non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione "contabilità pubblica" che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in*

*discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdipiù, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali...".*

Nel caso specifico il comune di Montecorvino Pugliano è stato condannato, quale responsabile civile, nell'ambito di un procedimento penale a carico di ex amministratori e funzionari dell'ente, al pagamento di un risarcimento del danno alle parti civili costituite in giudizio, per un processo instauratosi nell'anno 2002 e riguardante la lottizzazione, dichiarata abusiva, di immobili per i quali erano già stati stipulati contratti preliminari di vendita a promissari acquirenti (riconosciuti "*parti civili danneggiate*"), in un sistema di responsabilità che ha visto coinvolti politici, funzionari e costruttori privati.

Nel frattempo l'ente ha istituito un *trust* a cui ha delegato le funzioni di "*realizzazione della dismissione del patrimonio immobiliare acquisito in ragione della confisca dei beni, composizione delle controversie con i creditori-promissari acquirenti individuati nominativamente nel procedimento penale*", riconoscendo allo stesso piena capacità di agire con possibilità di transigere sulle pretese, al solo fine di "*tutela dell'interesse pubblico e per garantire la sopravvivenza gestionale dell'ente locale e dei suoi equilibri finanziari*"; il *trust* ha di fatto operato, trasferendo all'ente locale le somme derivanti dalla vendita di parte di beni, da destinare al pagamento di specifiche partite debitorie individuate.

Il comune rappresenta che la contabilizzazione del debito verso le parti civili, unitamente al valore periziato dei beni immobili confiscati (oltre alle somme in denaro trasferite dal *trust*), è già avvenuta, nell'ambito della gestione finanziaria comunale, sin dall'anno 2011, con l'accertamento di residui passivi nelle spese in conto capitale, da un lato, e l'accertamento, tra le entrate patrimoniali, del valore dei beni immobili confiscati.

Appare evidente, come sopra rappresentato, che l'ente ha operato specifiche scelte in merito al legame da porre tra la vendita del patrimonio immobiliare confiscato, optando per la destinazione dei relativi introiti al soddisfacimento dei debiti sorti verso le parti civili del processo, considerando che "*la somma da pagare ....è tale da non essere solvibile per l'ente locale né in una prospettiva di impiego delle proprie entrate disponibili....nè in ragione di un mutuo da contrarre, in quanto l'importo delle rate sarebbe insostenibile per l'ente e, inoltre, risulta erosa la capacità di indebitamento prevista dalla normativa vigente...*", scelte che impediscono a questa Corte ogni più specifica valutazione in merito in quanto essa si tradurrebbe in apprezzamenti su atti gestionali specifici (peraltro in parte già adottati dall'ente), tali da determinare una ingerenza nella sua concreta attività, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la sua posizione magistratuale, caratterizzata da terzietà e indipendenza, nonchè un potenziale conflitto sia con le attribuzioni giurisdizionali della medesima Corte nella materia della responsabilità amministrativo contabile sia, in ogni caso, con eventuali statuizioni del giudice naturale che fosse investito di eventuali controversie in materia.

In definitiva emerge chiaramente come l'aspetto contabile, nella richiesta di parere in oggetto, rappresenti solo la fase finale di un complesso sottostante procedimento, gestito

dall'ente secondo scelte discrezionali già compiute ed in via di definizione, che sono nella sua piena ed esclusiva disponibilità, pur se nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e dei criteri di buona amministrazione che si richiedono ai gestori di pubbliche risorse.

Non può, al riguardo, non sottolinearsi che il *trust*, costituito dal comune per la gestione degli immobili confiscati, conferisce all'ente locale ben più ampia possibilità di manovra rispetto alla ordinaria gestione di risorse comunali e che lo stesso, in data 15 aprile 2014, con sentenza n. 1944, è stato "salvato" dal Tribunale di Salerno, che ha rigettato la richiesta di una sua revocatoria, intentata da alcuni promissari acquirenti. Tale ultima vertenza, d'altra parte, rafforza la tesi della non interferenza di questa Corte nelle specifiche questioni oggetto della presente richiesta di parere, anche alla luce della recente deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZ/AUT/2014/QMIG, secondo cui *"la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (...) può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica", in quanto "...si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede"*. La Sezione aggiunge che *"...l'ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali"*.

Tanto premesso e considerato, la Sezione Regionale di controllo per la Campania,

DICHIARA

oggettivamente inammissibile la richiesta di parere in esame.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 26 giugno 2014.

IL RELATORE

f.to Ref. Carla Serbassi

IL PRESIDENTE

f.to Pres. Sez. Ciro Valentino

Depositato in Segreteria in data 26 giugno 2014

Il Direttore del servizio di supporto

f.to Dott. Mauro Grimaldi